



Ministero dell'Interno
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO
DEL SOCCORSO PUBBLICO E
DELLA DIFESA CIVILE
Direzione Regionale VV.F. per la Liguria
UFFICIO SEGRETERIA

Genova, 27 GEN. 2009

Prot. n. 768 Allegati.....
Risposta al foglio.....

Alla Segreteria Regionale CGIL
c/o Comando Provinciale VV.F. SAVONA

Alla Segreteria Regionale CISL
c/o Comando Provinciale VV.F. LA SPEZIA

Alla Segreteria Regionale RDB
c/o Comando Provinciale VV.F. GENOVA

Alla Segreteria Regionale UIL
c/o Comando Provinciale VV.F. LA SPEZIA

Alla Segreteria Regionale CONFSAI
c/o Comando Provinciale VV.F. GENOVA

Alla Segreteria Regionale SINDIR
c/o Comando Provinciale VV.F. GENOVA

OGGETTO: Convenzione Servizio congiunto di elisoccorso integrato Tecnico - Sanitario

Per opportuna informazione si trasmette in allegato alla presente la bozza di Convenzione del Servizio congiunto di Elisoccorso Integrato Tecnico - Sanitario.

LD/if



Il Direttore Regionale
Dr. ing. Leonardo DENARO

CONVENZIONE

tra la

REGIONE LIGURIA
DIPARTIMENTO SALUTE e SERVIZI SOCIALI

ed il

MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, S. P. e D. C.

per l'effettuazione di un

SERVIZIO CONGIUNTO DI ELISOCORSO INTEGRATO TECNICO - SANITARIO

VISTI:

- L'art.1 D.Lvo 8/03/2006 n. 139 che demanda al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco il servizio di soccorso pubblico e di prevenzione ed estinzione degli incendi su tutto il territorio nazionale.
- L'art.24 del D.Lvo 8/03/2006 n. 139 per il quale il Corpo nazionale, al fine di salvaguardare l'incolumità delle persone e l'integrità dei beni, assicura gli interventi tecnici caratterizzati dal requisito dell'immediatezza della prestazione, per i quali siano richieste professionalità tecniche anche ad alto contenuto specialistico ed idonee risorse strumentali.
- L'art.5 del D.P.R. 27/03/1992 che individua la competenza esclusiva del S.S.N. in relazione all'attività di soccorso sanitario precisando al contempo che, ai fini dell'espletamento di tale attività, le regioni e le province autonome possono avvalersi del concorso d'enti e d'associazioni pubbliche e private.
- L'art. 9, punto 3 della Legge Regionale 5 maggio 1994, N. 24 "Sistemi di Emergenza Sanitaria", che stabilisce che il Servizio di Elisoccorso è svolto, di norma, sulla base di apposita convenzione stipulata dalla giunta Regionale con il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Il servizio di Elisoccorso è funzionalmente collegato alla Centrale Operativa 118 situata presso l'Ospedale San Martino di Genova.
- L'articolo 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, che prevede che le pubbliche amministrazioni possono stipulare accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.
- Il Regolamento Interministeriale del 1976 relativo al trasporto di ammalati gravi da parte degli enti dello Stato tra cui il Ministero dell'Interno ,

PREMESSO CHE:

- Il Servizio d'emergenza tecnico con elicottero, effettuato con la collaborazione tra il C.N.VV.F. e Servizio Sanitario a livello Regionale e denominato HETMS, si distingue dal più comune HEMS perché prevede l'immediata e simultanea attivazione di strutture rispettivamente deputate al servizio tecnico urgente ed al servizio di soccorso sanitario e la loro compenetrazione operativa, grazie ad equipaggi misti e a specifici accordi operativi. Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco fornisce la base operativa ed il mezzo aereo con il personale per la sua condotta e gestione.
- Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e il Servizio Sanitario Nazionale sono le strutture operative del Servizio Nazionale di Protezione Civile (art. 11 della L. 24/02/1992 n. 225).
- La vigente normativa attribuisce al primo le attività di "soccorso tecnico" ed al secondo le attività di "soccorso sanitario" e conseguentemente, qualora un evento calamitoso richieda l'intervento di entrambe le strutture, l'intervento stesso possa essere coordinato ed integrato al fine di perseguire una maggiore efficienza.

*Basso Comandante
del 20/01/09*

*FE per
Ricordo
del
Pesci
Foculm*

[Three handwritten signatures]

- L'attuale organizzazione, dotazione di mezzi e personale del Reparto Volo VV.F. di Genova assicura una tempestività d'intervento sui luoghi di necessità, nonché una professionalità nel recupero e nel trasferimento degli infermi ai luoghi di cura, come emerge anche dai dati desunti dalla collaborazione già in atto con il SERVIZIO 118 della Regione Liguria.

RITENUTO:

- Che dalla collaborazione e cooperazione tra il Corpo Nazionale VV.F. ed il Servizio Sanitario Regionale possa derivare una maggiore efficacia ed economicità d'intervento con conseguente ottimizzazione e razionalizzazione delle risorse pubbliche pur nel rispetto delle competenze ed attribuzioni dei singoli Enti.
- Utile integrare con accordi di dettaglio quanto già espletato con i mezzi aerei dello Stato in base al Regolamento Interministeriale del 1976 sul trasporto urgente dei feriti e traumatizzati gravi.

VALUTATI:

- I benefici che possono derivare al cittadino, in ordine alla rapidità, completezza ed efficacia del soccorso, da una più stretta collaborazione tra enti pubblici ai quali sono affidati servizi essenziali per la sicurezza, con conseguente integrazione della professionalità specialistica e dell'esperienza del rispettivo personale

VISTA:

- La proficua collaborazione, in essere da tempo e formalizzata in apposite convenzioni, fra la Regione Liguria e il Ministero dell'Interno, in relazione, in particolare, allo svolgimento di un servizio congiunto di elisoccorso integrato tecnico - sanitario nella Liguria.

PRESO ATTO

- dei risultati positivi emersi dalla suddetta attività di elisoccorso, condotta nell'ambito delle precedenti convenzioni che prevedevano la collaborazione congiunta tra il Reparto Volo VV.F. di Genova e le centrali operative del Servizio 118 della Liguria;

RILEVATA

- L'opportunità di rinnovare tale proficua collaborazione.

TRA

Il Prefetto di Genova su delega dell'On.le Ministro dell'Interno

E

La Regione Liguria, Dipartimento alla SALUTE e SERVIZI SOCIALI rappresentata dal Presidente della Giunta Regionale Claudio BURLANDO - C.F. 00849050109



SI CONVIENE E STIPULA

quanto segue :

ART 1

(Finalità - Oggetto - Ambito)

Il presente atto costituisce la nuova disciplina convenzionale del servizio di elisoccorso tecnico-sanitario di emergenza e si prefigge di rinnovare e implementare il servizio stesso sostituendo la precedente Convenzione approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 971 del 3/8/2007.



Tale servizio denominato HETMS (Servizio di Emergenza Tecnico Medico con Elicottero) è effettuato con la collaborazione tra C.N.VV.F. e Servizio Sanitario Regionale.

Il servizio è finalizzato ad assicurare l'incolumità e la tutela delle funzioni vitali di persone che per condizioni sanitarie e/o ambientali necessitano di un urgente intervento di soccorso tecnico e sanitario, nonché l'eventuale trasporto assistito al presidio ospedaliero idoneo a consentire nel modo più rapido e razionale l'intervento diagnostico - terapeutico.

L'intervento dell'elicottero in sostituzione di altri mezzi di emergenza dovrà realizzarsi unicamente in funzione dell'estrema urgenza, legata alle condizioni sanitarie e/o ambientali, per cui deve essere portato il primo soccorso alla persona e della rapidità del trasporto ai fini della tutela delle funzioni vitali. In tal senso dovranno essere regolamentate le richieste di trasporto interospedaliero sanitario e urgente a persone già assistite da strutture sanitarie.

La collaborazione tra la Direzione Regionale Vigili del Fuoco della Liguria e le strutture del Servizio di emergenza sanitaria 118 Liguria, concretizzata in un servizio pubblico gratuito di elisoccorso, si realizza nel rispetto delle vigenti disposizioni normative e fa salve le priorità istituzionali dei due Enti.

Il servizio di elisoccorso è riferito di norma all'ambito territoriale della Regione Liguria, con possibilità di interventi in località vicine, qualora la gravità dell'evento lo richieda.

In caso di eventi calamitosi di rilevanza tale da comportare il concorso nazionale, il servizio potrà essere svolto anche in Regioni diverse, per un periodo strettamente connesso al primo soccorso urgente ed essenziale, per richiesta di organi centrali di coordinamento del Dipartimento dei Vigili del Fuoco SP e DC.

ART. 2

(Base operativa - Collegamenti - Orari di servizio)

La base operativa sanitaria per assicurare maggiore tempestività negli interventi è individuata presso la sede del Reparto Volo VV.F. di Genova, sita presso l'aeroporto C. Colombo, dove sarà garantita la presenza di un medico e di un infermiere professionale, qualificati per il soccorso sanitario urgente, messi a disposizione dal Servizio Sanitario Regionale attraverso il Servizio di emergenza 118.

Il personale sanitario in turno di servizio potrà pertanto usufruire delle strutture e dei servizi della sede del Reparto secondo quanto previsto dal regolamento di attuazione di cui al successivo art. 8.

La Regione Liguria tramite la Centrale operativa 118 attiverà nei tempi tecnici necessari, concordandoli con la Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco per la Liguria, tutti i collegamenti possibili ed idonei per assicurare comunicazioni di emergenza rapide e sicure tra le centrali operative e gli operatori sanitari di turno, sia a terra sia in volo nonché con la centrale operativa 115 di Genova.

Il servizio oggetto della presente convenzione sarà assicurato dalle ore 8.00 alle effemeridi serali quando non superiori alle ore 20.00. In periodi particolari potrà essere esteso, di comune accordo, su proposta della Commissione di cui al successivo art. 8.

ART. 3

(Dotazioni - Mezzi - Personale)

Il Reparto Volo dei VV.F. destina normalmente al servizio di elisoccorso un elicottero di tipo medio con relativo equipaggio definito secondo la normativa ed i requisiti indicati dalla competente Direzione Centrale per l'Emergenza - Area per il Soccorso Aereo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, S.P. e D.C.

Il Servizio 118 di Genova mette a disposizione l'équipe sanitaria di cui all'art. 2, comma 1, in possesso di idoneità fisica al volo certificata ed assicura la fornitura e la manutenzione dell'equipaggiamento individuale e collettivo e delle attrezzature sanitarie e di quant'altro ritenuto necessario per gli interventi di tipo sanitario ivi compresi i dispositivi per il loro trasporto ed impiego sicuro sull'elicottero secondo le indicazioni della competente Autorità aeronautica nazionale.

Nel caso in cui eventi calamitosi, in atto o temuti, o altre situazioni particolari, richiedano una maggiore capacità operativa, il Direttore Regionale VV.F. e la Direzione del Servizio 118 di Genova, verificata la disponibilità di

mezzi personale potranno concordare l'approntamento di altri elicotteri VV.F. disponibili nel Reparto di Genova con relativi equipaggi tecnici e sanitari.

Le attrezzature ed i presidi utilizzati dal personale sanitario di cui al comma precedente, sono dislocati per le esigenze operative presso l'aeroporto C. Colombo di Genova o nelle altre sedi concordate.

ART. 4

(Addestramento – Formazione – Controlli)

Il Corpo Nazionale Vigili del Fuoco – Direzione Centrale per l'Emergenza e il Soccorso Tecnico curerà la predisposizione delle procedure operative e i programmi didattici per la formazione, l'addestramento e l'aggiornamento degli equipaggi compreso quello sanitario per gli aspetti aeronautici e di impiego dell'elicottero e delle sue dotazioni.

La Regione Liguria curerà la formazione del personale VV.F. addetto al servizio di elisoccorso anche per gli aspetti connessi alla prevenzione e protezione individuale nei confronti di malattie trasmissibili per via aerea e/o ematica di BLS e BTLS o di qualificazione professionale specifica.

Il Corpo Nazionale Vigili del Fuoco – Direzione Centrale per l'Emergenza e il Soccorso Tecnico o, su delega, la Direzione Regionale VVF per la Liguria disporrà, quando ritenuto opportuno, controlli ai quali potrà partecipare un rappresentante del Servizio di emergenza sanitaria 118, per gli equipaggi che effettuano il servizio oggetto della presente convenzione, ai fini di accertare il livello degli standards operativi raggiunti.

ART. 5

(Attivazione Operativa)

Fermo restando quanto previsto dal "Regolamento Interministeriale sul trasporto urgente di ammalati e traumatizzati gravi" del 1976, l'intervento del servizio di elisoccorso, costituito come specificato in precedenza, è attivato per l'effettuazione dell'assistenza tecnico – sanitaria d'emergenza mediante la tempestiva attivazione ed il rapido trasporto di personale ed equipaggiamento tecnico – sanitario sul luogo dell'evento; nonché, ove necessario ed in relazione alle condizioni sanitarie e/o ambientali delle persone malate o infortunate, l'eventuale trasporto assistito all'ospedale idoneo dotato di pronto soccorso, per consentire nel modo più rapido e razionale l'iter diagnostico-curativo.

Gli interventi dovranno essere richiesti alla Sala Operativa della Direzione regionale VV.F. Liguria dal Servizio di emergenza sanitaria 118 secondo i protocolli operativi che verranno concordati in sede di Commissione di cui all'art.8. Nel caso di indisponibilità dell'elicottero del C.N.VV.F. ne dovrà essere data tempestivamente e, qualora possibile, anticipata comunicazione alla Centrale operativa 118 Genova.

Le valutazioni operative e tecniche in ordine alla fattibilità delle missioni competono al Capo Nucleo, in sua assenza al Responsabile Operativo, ferma restando l'esclusiva competenza del pilota responsabile in ordine ad ogni valutazione inerente il volo.

Il coordinamento operativo dell'elicottero è competenza della sala operativa Sala Operativa della Direzione regionale VV.F. Liguria che deve essere in contatto telefonico – informatico con la Centrale operativa regionale 118 per il coordinamento di tipo sanitario.


Le valutazioni in ordine agli aspetti sanitari dell'intervento competono al medico di turno dell'elisoccorso mentre le valutazioni riguardo il trasporto dell'infortunato presso il presidio ospedaliero ritenuto più idoneo, spettano alla Centrale Operativa 118.

Le strutture ospedaliere normalmente utilizzate dal Servizio di emergenza sanitaria 118 Liguria per l'assistenza all'infortunato trasportato da elicottero, dovranno essere dotate di elisuperficie autorizzata, idoneamente attrezzata e gestita secondo la normativa vigente a cura della amministrazione ospedaliera interessata.

ART. 6

(Polizza Assicurativa)

E' a carico del Servizio Sanitario Regionale la stipula, a favore sia del personale sanitario sia delle persone trasportate per soccorso, di una apposita polizza assicurativa che copra tutti i rischi connessi all'attività oggetto della presente convenzione.



Copia della polizza sarà consegnata alla Direzione Regionale VVF per la Liguria.

ART. 7
(Termini economici)

Nulla è dovuto per missioni di esclusivo soccorso tecnico urgente e per missioni di addestramento unicamente rivolto al personale VV.F.

La Regione Liguria si impegna a corrispondere quanto previsto al successivo comma 3 per ogni ora di volo effettuata per l'espletamento dei servizi sottoelencati:

- a) trasferimento sanitario urgente a persone già assistite da strutture sanitarie fisse;
- b) trasporto urgente di organi per trapianto;
- c) addestramento di personale sanitario ai fini della sua prestazione sul mezzo aereo;
- d) altri servizi richiesti dal Servizio di emergenza sanitaria 118 nei quali l'urgenza del trasporto è fondamentale per la sopravvivenza.

Il costo orario convenzionale di un'ora di volo è fissato, all'atto della stipula della presente convenzione, in € 3.800 per gli interventi di tipo a), b) e c) ed in € 1.900 per gli interventi di tipo d). Gli importi saranno corrisposti al Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, S.P. e D.C.-

Tale costo potrà essere ridefinito convenzionalmente in qualsiasi momento, a seguito di giustificati motivi.

La contabilità avrà cadenza semestrale e sarà valutata nel tempo di volo complessivo, considerato quale somma dei tempi delle singole missioni. La liquidazione di quanto dovuto verrà effettuata con versamento dell'Amministrazione Regionale alla competente Tesoreria Provinciale, nel mese di gennaio e nel mese di luglio di ogni anno, sul capo XIV capitolo 2439 articolo 11, "versamento da parte delle Regioni, degli Enti locali e di altri Enti pubblici o privati degli importi previsti dalle convenzioni stipulate dagli stessi con il Ministero dell'Interno nell'ambito dei compiti istituzionali del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco". Qualora si rendesse opportuno, le periodicità di calcolo delle somme dovute ed il mese di scadenza possono essere variati, al fine di adeguare i termini alle esigenze amministrativo-contabili degli enti, con semplice accordo fra le parti su proposta della commissione di cui all'articolo 8.

La raccolta e l'allontanamento dei rifiuti sanitari (di tipo ospedaliero) derivati dall'utilizzo del mezzo aereo, la disinfezione, nei casi previsti, dell'elicottero nonché la fornitura, la gestione e la manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature mediche di terra e di bordo, comprese le installazioni aeronautiche di supporto all'attività sanitaria saranno a carico del Servizio Sanitario Regionale.

ART. 8
(Validità convenzione)


La presente convenzione ha validità di anni 2 (due) dal 1/1/2009.

La presente convenzione si intende inoltre disdetta nel caso in cui, per insindacabile decisione del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, il Reparto Volo di Genova venga sospeso a tempo indeterminato o soppresso.

Gli Enti contraenti concordano di istituire una Commissione paritetica al fine di approfondire e chiarire gli aspetti tecnico gestionali del presente accordo, di proporre il regolamento di attuazione del servizio, di individuare le attrezzature necessarie e di valutare eventuali e ulteriori proposte di modifica o integrazioni. Per quanto concerne gli aspetti economici, la Commissione invierà eventuali proposte al Dipartimento Salute e Servizi Sociali della Regione Liguria.

La Commissione è così composta:

- Rappresentante della Prefettura di Genova;
- Rappresentante della Direzione Centrale per l'Emergenza e il Soccorso Tecnico;
- Rappresentante della Direzione Regionale VV.F. della Liguria;
- Rappresentante del Comando Provinciale VV.F. di Genova;
- Rappresentante del Servizio 118;
- Rappresentante dell'Assessorato alla Salute e Servizi Sociali della Regione Liguria.



Entrambi gli Enti si riservano la facoltà di comunicare, entro tre mesi dalla scadenza della presente convenzione, la volontà di rinnovarla o meno per un analogo periodo e le eventuali modifiche da apportare alla stessa.

ART. 9
(Collegio di conciliazione)

In caso di divergenze tra gli Uffici tecnico – amministrativi delle parti convenienti, le conseguenti posizioni e richieste saranno esaminati da un collegio di conciliazione costituito da:

- UnRappresentante della Prefettura di Genova;
- UnDirigente delegato dalla Regione Liguria Dipartimento Salute e Servizi Sociali;
- UnDirigente del C.N.VV.F. delegato dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso pubblico e della Difesa civile.

Genova,

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

per IL MINISTRO DELL'INTERNO
Il Prefetto di Genova
(Cancellieri)

RS au